

Il DL n. 18 del 17 marzo 2020
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Analisi delle misure a sostegno del lavoro e implicazioni operative

1

Art. 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

2

Art. 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

3

Art. 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

4

Art. 22 - Nuove disposizioni per la casa integrazione in deroga

5

Art. 33 - Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

6

Art. 34 - Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

7

Art. 40 - Sospensione delle misure di condizionalità

Imprese coinvolte dal Decreto 18 del 17.03.2020 e modalità di presentazione della domanda.

DL 18 del 17.03.2020	MODIFICHE DL 148 del 14.09.2015	DISPOSIZIONE ATTUALE
Comma. 1 Datori di lavoro che possono presentare domanda e durata massima del trattamento	Nessuna	Datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario Dal 23.02.2020 (max. 9 settimane) entro il 31.08.2020.
Comma. 2 Modalità di presentazione della domanda	Datori di lavoro dispensati dall'osservanza di: Art. 14. Informazione e consultazione sindacale Art. 15, comma 2. Procedimento Art. 30, comma 2. Accesso all'assegno La domanda è dispensata dalla verifica: Art. 11. Causali	L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica delle causali (eventi transitori non imputabili all'impresa e situazioni temporanee di mercato)

Esclusione dal conteggio biennio/quinquennio mobile e esclusione di contributi aggiuntivi:

DL 18 del 17.03.2020	MODIFICHE DL 148 del 14.09.2015	DISPOSIZIONE ATTUALE
Comma 3. Esclusione dal conteggio per il limite previsto per le integrazioni salariali e variazione ai limiti di tetto aziendale sui Fondi di solidarietà salariale	Non si applicano i limiti previsti da: Art. 4, commi 1 e 2. Durata massima complessiva Art. 12. Durata Art. 29, comma 3. Fondo di integrazione salariale Art. 30, comma 1. Assegno ordinario Art. 39. Disposizioni generali Art. 29, comma 4. Fondo di integrazione salariale	I periodi di integrazione salariale non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti relativi al quinquennio mobile previsti per CIGO e CIGS e biennio mobile previsti dal Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà bilaterali. Per il 2020 all'assegno ordinario non si applicano i limiti di tetto aziendale previsti dal fondo di integrazione salariale
Comma 4. Esclusione di contributi aggiuntivi previsti	Non si applicano le aggiuntive previste: Art. 5. Contribuzione aggiuntiva Art 29, comma 8. Fondo di integrazione salariale Art. 33, comma 2. Contributi di finanziamento	Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per COVID/19 non si applicano le aggiuntive a carico dei datori di lavoro previste dalla normativa vigente

FIS, Fondi di solidarietà Bilaterale alternativi e del Trentino e dell'Alto Adige:

DL 18 del 17.03.2020	MODIFICHE DL 148 del 14.09.2015	DISPOSIZIONI ATTUALI
Comma 5. Concessione a lavoratori iscritti a FIS – aziende > 5 dipendenti	Nessuno	Per l'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS con mediamente più di 5 dipendenti. Pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS
Comma 6. Omogeneizzazione delle modalità di erogazione per i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi e del trentino e dell'Alto Adige	Medesime modalità di erogazione per: Art. 27. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Art. 40. Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà	Fondi di solidarietà bilaterali alternativi garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo Gli oneri finanziari relativi alla prestazione a carico dello Stato nel limite di 80 M di euro per il 2020, sono trasferiti ai rispettivi Fondi I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo

Art. 19 Implicazioni operative



Assistenza tecnica

In questo momento di riduzione generale della libertà di movimento è difficile immaginare possibili azioni di assistenza tecnica **relative a quanto previsto dall'Art 19** per le seguenti ragioni (ad avviso di chi scrive):

- E' difficile immaginare lo scenario economico nazionale, regionale e locale, nonché la situazione della singola impresa una volta eliminate le limitazioni di movimento attuali previste dalle azioni di contrasto per COVID – 19;
- Non è noto quando i Servizi per il lavoro territoriali ritorneranno al 100% operativi e mediante quali modalità;
- Non è possibile immaginare al momento alcun assembramento di persone per svolgere eventuali attività informative o di politica attiva, potenziamento delle competenze e formative;

Eventuali attività di assistenza tecnica on line ai CPI sono da strutturare. Al momento si sta procedendo on line in modo destrutturato, più per smaltire il pregresso che per definire nuove modalità operative.



Trattamento ordinario per aziende già in CIGS - Contenuti

- Le aziende che al 23/02/2020 hanno in corso una procedura di CIGS possono sospenderla e sostituirla con un trattamento ordinario di integrazione, anche per i medesimi lavoratori, anche a totale copertura dell'orario di lavoro.
- La durata massima del trattamento ordinario “emergenza COVID 19” non può superare le 9 settimane.
- La concessione del trattamento ordinario “emergenza COVID 19” è subordinata alla sospensione degli effetti della CIGS precedentemente autorizzata.
- Il trattamento ordinario “emergenza COVID 19” non contribuisce al computo della durata massima complessiva dei trattamenti ordinari e straordinari.
- Per il periodo di trattamento ordinario “emergenza COVID 19” non è dovuto il contributo addizionale.
- Non si applicano i termini procedurali relativi alla consultazione sindacale e all'iter di presentazione della domanda di concessione.
- Nel caso in cui l'INPS (ente titolato al monitoraggio) rilevi il raggiungimento del limite di spesa, pari a 338,2 milioni per l'anno 2020, non prenderà in considerazione ulteriori domande.



Trattamento ordinario “emergenza COVID 19” – Cosa cambia?

- Le aziende che al 23/02/2020 hanno in corso una procedura di CIGS possono sospenderla e accedere alla CIGO, se risultano assicurate a tal fine, in caso contrario possono accedere alla Cassa in deroga.
- Al momento della presentazione della domanda non è richiesta la relazione tecnica ma unicamente l'elenco dei lavoratori beneficiari.
- La domanda può essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione.
- Non è dovuto il contributo addizionale da parte delle imprese che attivano l'istituto.
- Non si tiene conto dei seguenti limiti:
 - limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
 - limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
 - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- Il trattamento può riguardare anche lavoratori con anzianità inferiore ai 90 giorni, purché in forza al 23/02/2020.
- Il pagamento diretto da parte dell'INPS può avvenire anche senza comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Art. 21 Analisi



La concessione del trattamento ordinario **sospende e sostituisce** l'assegno di solidarietà già in corso

DATORI DI LAVORO COINVOLTI	Gli iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che hanno in corso un assegno di solidarietà
LAVORATORI BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none">- Lavoratori dipendenti esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio- Apprendisti- I medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro
DURATA	Non superiore a 9 settimane



COME FARE DOMANDA	<p>On line sul sito INPS</p> <p>Entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa</p>
MODALITÀ DI ACCESSO	<p>Nei limiti di 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020</p>
MODALITÀ DI PAGAMENTO	<ul style="list-style-type: none">- Tramite conguaglio UNIEMENS- Attraverso pagamento diretto da parte dell'INPS al lavoratore, senza che il datore debba provare le difficoltà finanziarie dell'impresa

DURATA MAX COMPLESSIVA

LA PRESTAZIONE CONCESSA (per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da covid-19) **NON È CONTEGGIATA**, a fronte di nuove richieste.

Non si tiene conto dei seguenti limiti:

- 52 settimane nel biennio mobile
- 26 settimane nel biennio mobile

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi, **NON SI APPLICA la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro pari al 4% della retribuzione persa**

Art. 21 Normativa di riferimento



Messaggio INPS n. 1287 del 20.03.2020. Oggetto: Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.

Circolare INPS n. 130 del 15.09.2017. Oggetto: Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale. D.M. n. 94033/2016: criteri per l'approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale e per l'approvazione dell'assegno di solidarietà. Chiarimenti vari in merito all'assegno ordinario ed all'assegno di solidarietà.

Circolare INPS n. 176 del 09.09.2016. Oggetto: Fondo di integrazione salariale. Decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016 di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Circolare INPS n. 22 del 04.02.2016 e messaggio INPS n. 1986 del 05.05.2016. Prime indicazioni sull'operatività del Fondo d'Integrazione Salariale (FIS).

Decreto Interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016. Fondo d'Integrazione Salariale (FIS).

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.



Art. 22 Cassa integrazione in deroga



Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga:

DL 18 del 17.03.2020	DISPOSIZIONI
Art. 22 c-1 Riconoscimento della CIGD e settori interessati	Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Art. 22 c-1 Caratteristiche dell'Accordo	L'accordo, preventivamente raggiunto, può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. L'accordo non è richiesto per le i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Art. 22 c-1 Durata dei trattamenti di Cassa Integrazione in deroga	La CIGD è riconosciuta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Art. 22 c-1 Esclusioni	Sono esclusi dalla CIGD i datori di lavoro domestico
Art. 22 c-3 Requisiti	Il trattamento di CIGD è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020



Art. 22 Cassa integrazione in deroga



Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga:

DL 18 del 17.03.2020	DISPOSIZIONI
Art. 22 c-4 e c-6 Procedura di concessione	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="511 288 1779 314">1. Domanda di concessione da parte delle imprese, previo accordo concluso in via telematica se richiesto<li data-bbox="511 331 1470 358">2. Decreto di autorizzazione da parte della Regione o della Provincia Autonoma<li data-bbox="511 375 1367 401">3. Trasmissione a INPS mediante cooperazione applicativa del file Xml<li data-bbox="511 419 1406 445">4. Caricamento da parte di INPS della domanda nella Banca dati percettori<li data-bbox="511 463 1818 576">5. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015 <p data-bbox="511 637 1760 663">L'istruttoria di merito da parte della Regione viene ultimata a consuntivo della CIGD concessa all'impresa.</p>
Art. 22 c-7	<p data-bbox="511 732 1837 846">Per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna la richiesta da parte dei datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché' ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, riguarda i lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni. (art. 15 e 17 DL 2 marzo 2020 n.9)</p>



Art. 22 Cassa integrazione in deroga



Un chiarimento sull'ambito di applicazione della norma nella regione Veneto

DL 18 del 17.03.2020	DISPOSIZIONI
Art. 15, DL n. 9/2020	Concessione del trattamento di Cassa integrazione in deroga (CIGD) per le unità produttive ubicate nel Comune del Veneto (Vo' Euganeo) individuato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020
Art.17, DL n. 9/2020	concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni del Veneto.
Art. 22, DL n. 18/2020	Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Art.16, DL n. 9/2020	Riconoscimento indennità lavoratori autonomi individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020



Art. 22 Alcuni punti di attenzione



Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

DL 18 del 17.03.2020	Punti di attenzione
	<ul style="list-style-type: none">• La possibilità di accesso alla CIGD per i lavoratori del comparto dell'agricoltura e della pesca• La durata massima di 9 settimane è calcolata in termini di calendario pari a 2 mesi (INPS), qualora la sospensione dal lavoro fosse a zero ore;• La sospensione del lavoratore può essere a zero ore oppure con riduzione di orario• Il requisito di accesso per il lavoratore è l'essere in forza dell'azienda al 23 febbraio 2020. Questo significa che la CIGD non copre i lavoratori assunti tra il 23 febbraio e l'11 marzo (si stima che in veneto corrisponda una platea di circa 20.000 lavoratori).



L'intervento è volto ad allungare i tempi delle procedure amministrative:

- Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che si siano verificati dal **1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** sono previste le **proroghe** dei termini in materia di domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL e incentivo all'imprenditorialità
- I termini di decadenza passano da sessantotto a centoventotto giorni per NASPI e DIS COLL e novanta giorni per la NASPI in una unica soluzione quale incentivo all'imprenditorialità

- Per le domande presentate **oltre il termine ordinario**, la prestazione decorre dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d'ufficio.



D.Lgs 22/15	D.Lgs 18/20
Presentazione NASPI/DIS COLL entro 68 gg	Presentazione NASPI/DIS COLL entro 128 gg
	Domanda presentata oltre il termine: decorrenza dal sessantottesimo giorno
Presentazione domanda di incentivo all'autoimprenditorialità entro 30 gg	Domanda di incentivo all'autoimprenditorialità entro 90 gg

La norma proroga i termini di tutti i termini decadenziali e di prescrizione in materia previdenziale e assistenziale:

cioè a decorrere **dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020**, i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi a tutte le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL **sono sospesi** di diritto e ricominceranno a decorrere, per la parte residua non ancora trascorsa prima del 23 febbraio 2020, alla scadenza del periodo di sospensione.

La sospensione si riferisce a TUTTE LE PRESTAZIONI (anche pensionistiche) e non riguarda solo le controversie, ma ha carattere generale (domande, procedimenti amministrativi, diritto alle prestazioni)



Art. 40 Analisi



Sospensione delle misure di condizionalità

DL 18 del 17.03.2020, art 40	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI SOSPESI	DISPOSIZIONE ATTUALE
Sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza (D.L. n. 4/2019)	Obbligo di rendere la DID entro 30 gg dall'accoglimento della domanda Obbligo di adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento (lavoro o inclusione sociale) Obbligo di convocazione al CPI del nucleo familiare nei casi dovuti Obbligo di stipula del Patto per il lavoro Obblighi di ricerca attiva Obblighi di accettare corsi e sostenere colloqui Obbligo di accettare le offerte di lavoro Decadenza dal RdC	Sospensione delle misure di condizionalità per due mesi, ovvero fino al 17 maggio 2020.
Sospensione delle misure di condizionalità per i percettori di NASPI e DISCOLL (D.Lgs 148/2015)	Obbligo di richiesta del servizio di Assistenza intensiva alla ricollocazione entro i due mesi dalla data di rilascio dell'AdR (Art. 23 del D,Lgs. 150/2015).	
Sospensione delle misure di condizionalità per i beneficiari di Integrazioni salariali (lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi)	Obbligo della preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo o subordinato (art. 8 D.lgs 148/2015) Obbligo della richiesta per ottenere l'attribuzione anticipata dell'AdR da parte dei lavoratori interessati da un accordo di ricollocazione dell'AdR un servizio intensivo di assistenza alla ricollocazione (art 24 bis D.lgs 148/2015)	




Art. 40 Analisi



Sospensione delle misure di condizionalità

DL 18 del 17.03.2020	OBBLIGHI e ADEMPIMENTI SOSPESI	DISPOSIZIONE ATTUALE
Sospensione degli adempimenti relativi agli obblighi art.7 l 68/1999 Modalità delle assunzioni obbligatorie	Adempimenti relativi alle assunzioni obbligatorie e nello specifico: la richiesta nominativa entro sessanta giorni dall'insorgere dell'obbligo, l'eventuale preselezione delle persone con disabilità (art. 7 c-1); e avviamento dei lavoratori per ordine di graduatoria (art 7 c 1-bis)	Sospensione delle misure di condizionalità per due mesi, ovvero fino al 17 maggio 2020.
Sospensione degli adempimenti agli obblighi relativi alle procedure di avviamento a selezione (art. 16 L 56/1987)	Adempimenti relativi di avviamento e selezione per l'assunzione di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali.	
Sospensione dei termini per le convocazioni da parte dei CPI per la partecipazione ad iniziative di orientamento contenute nel Patto di Servizio (art 20 c-3 lett. a) D.lgs. 150/2015)	Obblighi di partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento.	





Grazie.